

# **PRESTAZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI**

Le prestazioni a favore dei lavoratori iscritti alla **Cassa Edile di L'Aquila, dipendenti da imprese in regola o in stato di disoccupazione involontaria** e alcune di esse anche per i suoi familiari fiscalmente a carico, sono stabilite dal vigente CCNL Edili ed affini e Accordi Nazionali e Territoriali fra le Parti Sociali del sistema industriale e sono le seguenti:

## **PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO NAZIONALE**

- Indennità integrativa in caso di malattia e/o infortunio
- Anzianità Professionale Edile Ordinaria (APE)
- Anzianità Professionale Edile - 300 ore

## **PRESTAZIONI PREVISTE DA ACCORDI SINDACALI PROVINCIALI:**

### **SOCIALI**

- Prestazioni per adempimenti fiscali (730 - Unico)
- Concorso spesa acquisto materiale didattico scuola secondaria di 1° grado (ex 1<sup>a</sup> media) solo primo anno
- Concorso spesa acquisto materiale didattico per studenti scuola secondaria di 2° grado (ex superiori)
- Concorso spesa acquisto materiale didattico per studenti universitari
- Prestazione per decesso del lavoratore
- Prestazione per decesso familiari
- Fornitura indumenti da lavoro e calzature di sicurezza

### **SANITARIE**

- Prestazione per carenza malattia
- Prestazione per cure dentarie
- Prestazione per protesi dentarie
- Prestazione per protesi ortodontiche per figli
- Prestazione per occhiali da vista e lenti a contatto
- Prestazione per protesi ortopediche, acustiche e oculari
- Prestazione per visite specialistiche (NO ticket sanitari)
- Prestazione per donatori di sangue e midollo osseo

***(Modulistica pag. 23)***

# **IMPORTANTE**

I contratti nazionali  
per i dipendenti del settore edile,  
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali  
dei datori di lavoro e dei lavoratori  
in data 18/07/2018 e 31/01/2019,  
hanno stabilito che  
**le prestazioni di natura sanitaria**  
**assicurate dalle Casse Edili**  
**cesseranno con l'entrata in vigore**  
**del Fondo Sanitario Nazionale**  
**“SANEDIL”.**

Le Parti Sociali stabiliranno,  
con apposito regolamento,  
modalità e requisiti per accedere  
alle prestazioni sanitarie  
che saranno stabilite da detto Fondo.

## **NORME COMUNI PER TUTTE LE PRESTAZIONI**

Tali norme devono essere osservate da tutti i richiedenti le prestazioni salvo quanto diversamente stabilito nelle stesse.

### **DOCUMENTAZIONE**

Le prestazioni devono essere richieste utilizzando gli **STAMPATI** predisposti dalla Cassa Edile (da scaricare dal sito web [www.cassaedilelaquila.it](http://www.cassaedilelaquila.it)), compilando gli stessi in ogni sua parte e sottoscrivendoli.

Le **FATTURE devono essere sempre allegare in originale** (saranno restituite contestualmente con la liquidazione della prestazione) con obbligo di bollo assolto.

Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le **fatture rilasciate da medici che operano e hanno sede legale nel territorio italiano**. Non saranno accettate le fatture che presentano correzioni nel numero progressivo o data di emissione, importo o descrizione.

### **TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE**

Ad eccezione di quelle per le quali è diversamente disposto, **le richieste devono essere rimesse alla Cassa Edile ENTRO 90 (novanta) GIORNI dalla data dell'evento** a pena di decadenza del diritto (in caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro postale di partenza).

### **RAPPORTO DI DIPENDENZA**

Per la richiesta delle prestazioni **l'interessato**, oltre ai requisiti particolari indicati nelle stesse, **al momento dell'EVENTO** (data fattura, data decorrenza, eventuale termine fissato, data decesso, data compimento età, ecc.), **deve essere, salvo disoccupazione involontaria, alle dipendenze di un'impresa in regola con gli adempimenti previsti nei confronti della Cassa Edile di L'Aquila** (iscrizione, invio denunce mensili lavoratori dipendenti, versamenti effettuati); **se disoccupato, l'ultimo rapporto di lavoro, da indicare espressamente nella richiesta, deve essersi svolto alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di L'Aquila con esclusione di ogni altra circostanza.**

## REQUISITO ORE

Salvo quanto diversamente stabilito nelle stesse, il lavoratore ha diritto a percepire le prestazioni a condizione che **siano regolarmente registrate a suo favore almeno 1.300 ore, di cui minimo 700 presso la Cassa Edile di L'Aquila, nei 24 mesi precedenti quello dell'evento.**

L'importo della prestazione sarà differenziato in misura crescente in rapporto al numero di ore registrate nei 24 mesi precedenti secondo le seguenti fasce:

- 1) **almeno 1.300 ore di cui 700 registrate c/o Cassa Edile L'Aquila**
- 2) **almeno 2.000 ore di cui 1.100 registrate c/o Cassa Edile L'Aquila**
- 3) **almeno 2.800 ore di cui 1.600 registrate c/o Cassa Edile L'Aquila**

Per il raggiungimento del numero di ore indicato in ciascuna fascia si sommano le **ore di lavoro ordinario, le ore di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale regolarmente indennizzate e quelle registrate a tale titolo, nel periodo interessato, presso altre Casse Edili riconosciute dalla CNCE** che dovranno essere necessariamente indicate nella richiesta.

***Nel caso in cui, nonostante il superamento del numero di ore complessivo previsto per le varie fasce, quelle registrate presso la Cassa Edile di L'Aquila siano inferiori a 700, la prestazione non sarà liquidata.***

Nel caso in cui, invece, le ore complessivamente computate siano in numero superiore a 2.000 o a 2.800 ma quelle registrate presso la Cassa Edile di L'Aquila sono comprese tra 700 e 1.100, sarà liquidata la prestazione prevista per la prima fascia.

Analogamente, se le ore complessivamente computate siano in numero superiore a 2.800 ma quelle registrate presso la Cassa Edile di L'Aquila sono comprese tra 1.100 e 1.600, sarà liquidata la prestazione prevista per la seconda fascia.

## **RICHIESTA PRESTAZIONI PER FAMILIARI**

I **familiari** per i quali è richiesta la prestazione devono risultare **fiscalmente a carico** alla data dell'evento e come tali indicati nell'autocertificazione presente nello stampato di richiesta e **i figli non devono aver superato il 26° anno di età alla data dell'evento (tale limite è escluso per la prestazione per decesso familiare).**

## **DECADENZA DEL DIRITTO A PERCEPIRE LE PRESTAZIONI**

Il diritto a percepire le prestazioni, di cui al presente regolamento, decade se alla data dell'evento il richiedente è dipendente di un'impresa inquadrata in un altro settore, o operante al di fuori del sistema delle Casse Edili, o iscritta ad altra Cassa Edile provinciale o disoccupato per dimissioni volontarie o per irregolarità dell'impresa trascorsi 12 mesi dalla richiesta.

## **ADEMPIMENTI IN CASO DI DECESSO DEL LAVORATORE**

In caso di decesso del lavoratore iscritto, la Cassa Edile, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuta ad osservare alcune prescrizioni di Legge per erogare agli eredi l'APE Ordinaria, l'APE 300 ore e le somme messe a disposizione del lavoratore in vita e non ancora riscosse.

Ne consegue che gli eredi nella **dichiarazione di successione**, dovranno comprendere nell'asse ereditario le somme che la Cassa Edile quantificherà e successivamente liquiderà.

Ciò determina una serie di adempimenti in ordine alla documentazione da rimettere alla Cassa Edile e, conseguentemente, alcuni obblighi di natura fiscale in capo a quest'ultima, che sono precisati nella parte riservata alla relativa prestazione.

***(Modulistica pag. 23)***

# PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO NAZIONALE

## **INDENNITÀ INTEGRATIVA IN CASO DI MALATTIA**

Durante l'**assenza per malattia** il lavoratore non in prova ha diritto a percepire, dall'impresa cui è dipendente e nei limiti della conservazione del posto di lavoro, di cui al vigente CCNL, un trattamento economico integrativo giornaliero in aggiunta a quanto anticipato dalla stessa per conto dell'INPS.

L'ammontare di tale trattamento è calcolato moltiplicando la retribuzione oraria (paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale) per **6,66** e per i seguenti coefficienti:

- per il **1°, 2° e 3° giorno** se la malattia supera **6 giorni: 0,5495**
- per il **1°, 2° e 3° giorno** se la malattia supera **12 giorni: 1,0495**
- dal **4° al 20° giorno** per i giorni indennizzati dall'INPS: **0,3795**
- dal **21° al 180° giorno** per i giorni indennizzati dall'INPS: **0,1565**
- dal **181° al 365° giorno** per i giorni non indennizzati dall'INPS: **0,5495**.

Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% è erogata interamente e direttamente dall'Impresa.

**Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, compete al lavoratore dal lunedì al sabato escluse le domeniche e le festività.**

In caso di **ricaduta nella stessa malattia**, come tale riconosciuta dall'INPS, ai fini della determinazione dei coefficienti da applicare, si fa riferimento alla normativa dell'INPS medesimo.

In caso di **rapporto di lavoro part-time** il calcolo per la determinazione del trattamento economico giornaliero è riproportionato in relazione all'orario settimanale in atto.

## **INDENNITÀ INTEGRATIVA IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE**

Durante l'**assenza per infortunio** o malattia professionale il lavoratore non in prova ha diritto a percepire, dall'impresa cui è dipendente e nei limiti della conservazione del posto di lavoro, di cui al vigente CCNL, un trattamento economico integrativo giornaliero calcolato moltiplicando la retribuzione oraria (paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale) per **5,71** e per i seguenti coefficienti:

- dal **1° giorno** successivo a quello dell'infortunio e fino al **90° giorno** di assenza: **0,2538**
- dal **91° giorno** di assenza in poi: **0,0574**

**Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, compete al lavoratore per tutti i giorni indennizzati dall'INAIL, compreso le domeniche.**

In caso di ricaduta nello stesso infortunio, come tale riconosciuto dall'INAIL, ai fini della determinazione dei coefficienti da applicare, si fa riferimento alla normativa dell'INAIL medesimo.

In caso di rapporto di lavoro part-time il calcolo per la determinazione del trattamento economico giornaliero è riproporzionato in relazione all'orario settimanale in atto.

## **NORME COMUNI IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO**

Ai fini della **registrazione dei periodi di assenza per malattia e infortunio** del lavoratore e per attribuire allo stesso le relative quote di salario e ore figurative, valide ai fini APE e prestazioni, **le imprese dovranno evidenziare i periodi di assenza nella denuncia mensile lavoratori occupati e inviare alla Cassa Edile sempre copia dei certificati medici e busta paga del mese in cui sono state erogate le relative integrazioni.**

Le imprese perderanno il diritto a ricevere il rimborso delle indennità anticipate se entro il 31 Dicembre non trasmetteranno la documentazione di cui sopra.

## **ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA (APE)**

Nella prima decade di Maggio la Cassa Edile eroga l'Anzianità Professionale Edile a coloro che, nel biennio precedente l'anno di pagamento, (dal 1° Ottobre al 30 Settembre), possano far valere almeno **2.100 ore, prestate anche in più province, e per le quali risulti accantonata la quota G.N.F.**

Per il raggiungimento del requisito minimo sopra indicato si sommano le **ore ordinarie lavorate e le ore di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale** regolarmente indennizzate dall'INPS o dall'INAIL per le quali sia stato effettuato regolare accantonamento.

A coloro che sono in costanza di rapporto, inoltre, al verificarsi delle relative ipotesi, si attribuiscono: **104 ore per congedo matrimoniale, le ore indennizzate dall'INPS** relative ai **periodi di astensione obbligatoria** prima e dopo il parto per le lavoratrici madri occupate nel settore e quelle per assenza per **congedo parentale**.

**Le Casse Edili sono tenute a trasmettere alla Banca Dati APE le ore registrate a ciascun lavoratore e, contestualmente, ad acquisire quelle trasmesse dalle altre affinché ogni Cassa possa liquidare la quota di competenza se perfezionato il requisito delle 2.100 ore.**

La prestazione è calcolata moltiplicando gli importi orari, differenziati per qualifica e numero di erogazione maturata, di cui al paragrafo 3) del regolamento dell'APE, allegato al vigente CCNL, per il numero delle ore ordinarie lavorate nel periodo Ottobre-Settembre del 2° anno del biennio considerato.

**Il numero delle erogazioni si azzerà se in un biennio considerato ai fini APE (Ottobre-Settembre) non risultano registrate, in alcuna Cassa Edile, ore di cui al paragrafo 5) del regolamento citato.**

**In caso di decesso del lavoratore** gli eredi dovranno richiedere alla Cassa Edile la quantificazione degli importi maturati da liquidare per il loro eventuale inserimento nella dichiarazione di successione ed **entro 90 giorni dall'evento**, rimettere la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici e codici fiscali di ogni erede;
- b) autorizzazione del Giudice Tutelare, se fra gli eredi vi sono dei minori, che autorizzi il Tutore degli stessi a riscuotere la quota loro spettante.

## **ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE - 300 ORE**

La Cassa Edile, **in caso di decesso o invalidità permanente assoluta al lavoro (inabilità)**, eroga agli aventi causa una prestazione una tantum pari a **300 volte la retribuzione oraria** contrattuale in vigore al momento dell'evento. La retribuzione oraria è costituita dalla paga base, dall'indennità di contingenza, dall'indennità territoriale di settore e dall'elemento economico territoriale in vigore alla data dell'evento.

Per avere diritto alla prestazione **il lavoratore deve aver percepito almeno una volta l'Anzianità Professionale Edile**, deve aver maturato i requisiti alla data dell'evento, ed, inoltre, **deve risultare accantonata a suo favore, nel biennio precedente l'evento, la percentuale per G.N.F.**

**La richiesta** della prestazione **deve essere presentata** dagli aventi causa **entro 90 giorni dal decesso** del lavoratore o, nel caso di riconoscimento di **inabilità totale dichiarata** dall'INPS o dall'INAIL, **entro 90 giorni dal ricevimento** del relativo provvedimento.

**In caso il lavoratore fosse disoccupato alla data dell'evento gli aventi causa dovranno presentare richiesta alla Cassa Edile della provincia ove si è svolto regolarmente l'ultimo rapporto di lavoro.**

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

**1) in caso di DECESSO:**

- a) stato di famiglia alla data del decesso del lavoratore;
- b) certificato di morte;
- c) dati anagrafici e codici fiscali di ogni erede;
- d) decreto del Giudice Tutelare, se fra gli eredi vi sono dei minori, che autorizzi il tutore degli stessi a riscuotere la quota loro spettante ed esoneri la Cassa Edile da ogni responsabilità in proposito;

**2) in caso di INABILITÀ:**

- a) dichiarazione dell'INPS o dell'INAIL attestante il riconoscimento dell'inabilità.

# **PRESTAZIONI PREVISTE DA ACCORDI SINDACALI PROVINCIALI**

## **SOCIALI:**

### **PRESTAZIONE PER ADEMPIMENTI FISCALI (730-UNICO)**

I lavoratori tenuti alla compilazione del **modello fiscale 730 UNICO**, che nell'anno solare oggetto della dichiarazione siano stati alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di L'Aquila o che la stessa abbia rilasciato il modello C.U., potranno avvalersi dell'assistenza dei **CAAF delle organizzazioni sindacali** dei lavoratori della Provincia di L'Aquila, firmatarie del contratto provinciale integrativo di lavoro, i cui rapporti con la Cassa Edile sono regolati da apposita convenzione.

**La prestazione** consiste in un contributo a titolo di concorso spesa a carico della Cassa Edile fino ad un massimo di **Euro 20,00** (venti/00) che sarà versato direttamente ai CAAF secondo quanto stabilito nella convenzione, per ogni modello fiscale compilato.

### **CONCORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (ex 1<sup>a</sup> media)**

La Cassa Edile eroga a favore del lavoratore un contributo, quale concorso spesa per l'acquisto di materiale didattico, **per i figli che si iscrivono per la prima volta alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado con esclusione della ex 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> media.**

**I lavoratori devono risultare**, salvo disoccupazione involontaria, **alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta** alla Cassa Edile alla data di presentazione della domanda.

La prestazione sarà erogata nella misura di:

- **€ 200,00** per i lavoratori rientranti nella **1<sup>a</sup> fascia di ore**;
- **€ 300,00** per i lavoratori rientranti nella **2<sup>a</sup> fascia di ore**;
- **€ 400,00** per i lavoratori rientranti nella **3<sup>a</sup> fascia di ore di cui alle norme comuni.**

Il lavoratore deve aver maturato il requisito ore, indicato nelle norme comuni, **al 31 agosto precedente** l'inizio dell'anno scolastico.

La domanda deve essere rimessa **improrogabilmente entro il 30 settembre** dell'anno di iscrizione alla prima media allegando alla stessa **solo il certificato di iscrizione alla prima classe** della scuola media inferiore. Le autocertificazioni saranno oggetto di richiesta conferma all'istituto scolastico interessato.

### **CONCORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (ex superiori)**

La Cassa Edile eroga a favore del lavoratore un contributo a titolo di **concorso spesa per l'acquisto di materiale didattico per i figli studenti iscritti alla scuola secondaria di 2° grado (ex superiori)** statale, legalmente riconosciuta o parificata, fiscalmente a carico.

I **requisiti** per poter ottenere la prestazione sono i seguenti:

- 1) i **lavoratori devono risultare**, salvo disoccupazione involontaria, **alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta** alla Cassa Edile alla data di presentazione della domanda;
- 2) **essi devono aver maturato il requisito ore**, indicato nelle norme comuni, **al 30 Giugno precedente** la data di presentazione della domanda;
- 3) **gli studenti non devono essere ripetenti** e devono aver conseguito la promozione con **una media di almeno 70/100**. Per la determinazione della media non si terrà conto del voto di condotta, di religione e di educazione fisica.

L'importo dei premi è il seguente:

- **€ 250,00** per i lavoratori rientranti nella **1ª fascia di ore**;
- **€ 300,00** per i lavoratori rientranti nella **2ª fascia di ore**;
- **€ 400,00** per i lavoratori rientranti nella **3ª fascia di ore di cui alle norme comuni**.

La domanda, redatta sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile, deve essere rimessa **improrogabilmente entro il 30 Settembre** successivo alla fine dell'anno scolastico per il quale è effettuata la richiesta, allegando alla stessa **solo il certificato di studio con l'indicazione della votazione finale riportata in ciascuna materia** (per il 5° anno certificato scolastico con voto finale dell'Esame di Stato) e che non era ripetente. Le autocertificazioni saranno oggetto di richiesta conferma all'istituto scolastico interessato.

## **CONCORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER STUDENTI UNIVERSITARI**

La Cassa Edile eroga a favore del lavoratore un contributo a titolo di **concorso spesa per l'acquisto di materiale didattico per i figli universitari** frequentanti corsi di laurea di 1° e 2° livello.

**I requisiti** per poter richiedere la prestazione sono i seguenti:

- 1) **i lavoratori devono risultare**, salvo disoccupazione involontaria, **alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta** alla Cassa Edile alla data di presentazione della domanda;
- 2) **essi devono aver maturato il requisito ore**, indicato nelle norme comuni, **al 28 Febbraio precedente** la data di presentazione della domanda;
- 3) **i figli studenti non devono essere iscritti "fuori corso" e devono aver accumulato, alla data indicata al punto 2), almeno 32 (trentadue) crediti nel corso dell'anno accademico precedente.**

L'importo dei premi è il seguente:

- **€ 250,00** per i lavoratori rientranti nella **1ª fascia di ore**;
- **€ 350,00** per i lavoratori rientranti nella **2ª fascia di ore**;
- **€ 500,00** per i lavoratori rientranti nella **3ª fascia di ore di cui alle norme comuni.**

La domanda, redatta sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile, deve essere rimessa **improrogabilmente entro il 31 Marzo** allegando alla stessa:

- a) certificato di iscrizione all'università;
- b) autocertificazione attestante il superamento degli esami sostenuti per l'anno accademico oggetto della richiesta prestazione e relativi crediti;
- c) copia fotostatica integrale del libretto personale degli esami sostenuti.

Le autocertificazioni saranno oggetto di richiesta conferma all'istituto scolastico interessato.

Nell'ambito di questa prestazione è istituito un concorso spesa di **€ 350,00** (trecentocinquanta/00) **a favore degli studenti che abbiano conseguito la votazione di almeno 106/110 in tesi di laurea in ingegneria e/o architettura.**

Tale prestazione, fatti salvi i requisiti minimi previsti dal regolamento nei ventiquattro mesi precedenti l'evento, potrà essere richiesta per i diplomi di laurea conseguiti tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell'anno precedente.

**Saranno prese in considerazione solamente le tesi di laurea di corsi di studio a ciclo unico, magistrale e specialistica con esclusione dei corsi di 1° livello (cosiddetti diplomi di laurea triennali).**

## **PRESTAZIONE PER DECESSO DEL LAVORATORE**

In caso di **decesso del lavoratore**, quando non ricorra l'ipotesi prevista per la richiesta dell'APE 300 ORE, la Cassa Edile eroga agli aventi diritto un **contributo di € 800,00 al quale è aggiunto un importo di € 200,00 per ogni figlio minore fiscalmente a carico.**

La domanda deve essere rimessa dagli aventi causa **entro 90 giorni dalla data del decesso** allegando alla stessa:

- a) stato di famiglia alla data del decesso;
- b) certificato di morte;
- c) dati anagrafici e codici fiscali di ciascun erede;
- d) decreto del Giudice Tutelare, se fra gli eredi, vi sono dei

minori, che autorizzi il tutore a riscuotere la quota loro spettante ed esoneri la Cassa Edile da ogni responsabilità in proposito;

e) dichiarazione di dipendenza alla data del decesso.

## **PRESTAZIONE PER DECESSO DEL FAMILIARE**

In caso di **decesso di familiari** conviventi e fiscalmente a carico (coniuge e figli), a prescindere dall'età, la Cassa Edile, eroga al lavoratore un contributo per le spese funerarie sostenute, di **€ 300,00**.

**Identico contributo è corrisposto per il decesso dei genitori del lavoratore anche se non a carico ai fini dello stato civile e/o con domicilio diverso.**

Per ottenere la prestazione il lavoratore deve aver maturato almeno **1.300 ore, di cui 700 presso la Cassa Edile di L'Aquila**, nei 24 mesi precedenti quello dell'evento.

La domanda, debitamente compilata, deve essere rimessa entro **90 giorni dalla data del decesso del familiare** allegando alla stessa:

- a) certificato di decesso del familiare
- b) autocertificazione del lavoratore attestante la composizione del nucleo familiare alla data del decesso
- c) autocertificazione del lavoratore di aver sostenuto le spese funerarie per il decesso dei genitori, anche se non a carico fiscalmente.

## **FORNITURA D.P.I. (indumenti da lavoro e calzature di sicurezza)**

A norma delle vigenti disposizioni in materia e in relazione alla natura delle lavorazioni e alle condizioni ambientali che presentano rischi particolari per la salute, **i Datori di Lavoro devono consegnare a tutti i dipendenti**, all'atto dell'assunzione, **idonei D.P.I. (Dispositivi per la Protezione Individuale)** quali: appropriati indumenti da lavoro, calzature di sicurezza, copricapo, occhiali, guanti, cinture di sicurezza, cuffie antirumore, ecc.

**Nei confronti delle imprese in regola con tutti gli adempimenti nei suoi confronti, la Cassa Edile erogherà un contributo, a titolo di concorso spesa per la fornitura dei D.P.I. individuati, secondo le modalità e nella misura stabilita dalle Parti Sociali Territoriali oltre ad una significativa premialità in riferimento alla formazione sulla sicurezza dei propri operai dipendenti.**

Le imprese potranno richiedere il contributo compilando l'apposita modulistica che può essere scaricata dal **sito web [www.cassaedilelaquila.it](http://www.cassaedilelaquila.it)** nella sezione modulistica/imprese.

Nel caso in cui le imprese non consegnino i materiali **la Cassa Edile**, fatte le dovute verifiche, **fornirà, nel corso dell'anno successivo, un paio di calzature di sicurezza ed un altro elemento individuato anno per anno**, salvo diverse decisioni delle parti sociali e C.d.A. della Cassa rispetto ai requisiti di accesso alla prestazione.

*La modulistica per richiedere le prestazioni può essere scaricata dal sito web [www.cassaedilelaquila.it](http://www.cassaedilelaquila.it) nella sezione riservata alla Cassa Edile di L'Aquila oppure contattando direttamente la stessa o rivolgendosi alle sedi delle organizzazioni sindacali.*

# PRESTAZIONI PREVISTE DA ACCORDI SINDACALI PROVINCIALI

## SANITARIE:

### PRESTAZIONE PER I GIORNI DI CARENZA PER MALATTIE FINO A 6 GIORNI

Per le **malattie di durata fino a 6 giorni** la Cassa Edile eroga al lavoratore interessato, **per i giorni di carenza (1°, 2° e 3° giorno di malattia non festivi)**, un trattamento economico pari a quello previsto per i casi di malattia fino a 12 giorni con l'applicazione del **coefficiente 0,500**.

Per avere diritto alla prestazione il lavoratore, nel corso dell'evento, deve risultare alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile e **aver maturato almeno 1.300 ore nei 24 mesi precedenti quello dell'evento** e per le quali risulti accantonata la quota G.N.F. presso la Cassa Edile di L'Aquila.

La prestazione **è calcolata direttamente dalla Cassa Edile** sulla base dei dati e relativa documentazione trasmessa mensilmente dalle imprese.

Gli importi relativi saranno accantonati e corrisposti in occasione delle liquidazioni semestrali degli accantonamenti.

### PRESTAZIONE PER CURE DENTARIE

La Cassa Edile rimborsa al lavoratore o ad un componente del suo nucleo familiare (coniuge e/o figli), parte della spesa sostenuta per **cure dentarie**.

Il contributo, nella misura di seguito indicata, sarà erogato **una sola volta** e per uno solo tra i componenti il nucleo familiare **nell'arco dei 12 mesi dalla data fattura**.

La Cassa Edile rimborsa il **50% dell'importo fattura fino ad un massimo di:**

- **€ 250,00** per i lavoratori rientranti nella **1ª fascia di ore**;
- **€ 350,00** per i lavoratori rientranti nella **2ª fascia di ore**;
- **€ 500,00** per i lavoratori rientranti nella **3ª fascia di ore di cui alle norme comuni**.

La domanda deve essere rimessa **entro 90 giorni** dalla data della fattura allegando alla stessa:

- la fattura originale quietanzata con la descrizione della prestazione distinguendo l'importo per cure e per protesi.

## **PRESTAZIONE PER PROTESI DENTARIE**

La Cassa Edile rimborsa al lavoratore o ad un componente del suo nucleo familiare (coniuge e/o figli) parte della spesa sostenuta per **protesi dentarie**.

Il contributo, nella misura di seguito indicata, sarà erogato **una sola volta** e per uno solo tra i componenti il nucleo familiare **nell'arco dei 12 mesi dalla data fattura**.

La Cassa Edile rimborsa **il 50% dell'importo fattura fino ad un massimo di:**

- **€ 500,00** per i lavoratori rientranti nella **1ª fascia di ore;**
- **€ 750,00** per i lavoratori rientranti nella **2ª fascia di ore;**
- **€ 1.000,00** per i lavoratori rientranti nella **3ª fascia di ore di cui alle norme comuni.**

La domanda deve essere rimessa **entro 90 giorni** dalla data della fattura allegando alla stessa:

- la fattura originale quietanzata con la descrizione della prestazione distinguendo l'importo per cure e per protesi.

## **PRESTAZIONE PER ACQUISTO APPARECCHI ORTODONTICI PER FIGLI A CARICO**

La Cassa Edile rimborsa al lavoratore parte della spesa sostenuta per l'acquisto di **protesi ortodontiche per i figli che, alla data della fattura, non abbiano compiuto il 15° anno di età.**

Il contributo, nella misura di seguito indicata, sarà erogato per **un massimo di due volte per lo stesso figlio** facente parte del nucleo familiare e **tra la prima e la seconda richiesta per lo stesso figlio devono intercorrere almeno 12 mesi interi.**

Esaurita l'ipotesi di cui sopra, **la prestazione non è ripetibile** per il medesimo figlio.

La Cassa Edile rimborsa il **50% dell'importo fattura fino ad un massimo di:**

- **€ 250,00** per i lavoratori rientranti nella **1<sup>a</sup> fascia di ore;**
- **€ 350,00** per i lavoratori rientranti nella **2<sup>a</sup> fascia di ore;**
- **€ 500,00** per i lavoratori rientranti nella **3<sup>a</sup> fascia di ore di cui alle norme comuni.**

La domanda deve essere rimessa entro 90 giorni dalla data della fattura allegando alla stessa:

- fattura originale quietanzata con la descrizione della prestazione.

## **PRESTAZIONE PER OCCHIALI DA VISTA E LENTI**

La Cassa Edile rimborsa al lavoratore o ad un componente del suo nucleo familiare (coniuge e/o figli) parte della spesa sostenuta per l'**acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto.**

Il contributo, nella misura di seguito indicata, sarà erogato **una sola volta** e per uno solo tra i componenti del nucleo familiare **nell'arco dei 12 mesi dalla data fattura.**

La Cassa Edile rimborsa la spesa effettuata **fino ad un massimo di:**

- **€ 80,00** per i lavoratori rientranti nella **1<sup>a</sup> fascia di ore;**
- **€ 100,00** per i lavoratori rientranti nella **2<sup>a</sup> fascia di ore;**
- **€ 120,00** per i lavoratori rientranti nella **3<sup>a</sup> fascia di ore di cui alle norme comuni.**

La domanda deve essere rimessa **entro 90 giorni** dalla data della fattura allegando alla stessa:

- a) fattura originale quietanzata o scontrino fiscale;
- b) certificato di prescrizione dell'oculista o esame optometrico di uno studio ottico abilitato se nella fattura o scontrino fiscale non è indicato l'acquisto di occhiali da vista o lenti.

## **PRESTAZIONE PER PROTESI ORTOPEDICHE ACUSTICHE E OCULARI**

La Cassa Edile rimborsa al lavoratore o ad un componente del suo nucleo familiare (coniuge e/o figli) parte della spesa sostenuta per l'**acquisto di protesi ortopediche, acustiche e oculari.**

Il contributo sarà erogato **una sola volta** e per uno solo tra i componenti il nucleo familiare nell'arco dei 12 mesi dalla data fattura e solo per le protesi non rimborsabili o per la quota non rimborsata dalla A.S.L. (nel caso di rimborso parziale) fino a concorrenza degli importi di seguito indicati.

La Cassa Edile rimborsa il 50% dell'importo fattura fino ad un massimo di:

- **€ 150,00** per i lavoratori rientranti nella **1<sup>a</sup> fascia di ore;**
- **€ 250,00** per i lavoratori rientranti nella **2<sup>a</sup> fascia di ore;**
- **€ 350,00** per i lavoratori rientranti nella **3<sup>a</sup> fascia di ore di cui alle norme comuni.**

La domanda deve essere rimessa **entro 90 giorni dalla data della fattura.**

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di prescrizione dello specialista;
- b) fattura originale oppure copia della fattura già oggetto di rimborso parziale da parte della A.S.L.;
- c) autocertificazione ai sensi della vigente normativa attestante che la protesi di che trattasi non è rimborsabile dalla A.S.L..

## **PRESTAZIONE PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE**

La Cassa Edile rimborsa al lavoratore o ad un componente del suo nucleo familiare (coniuge e/o figli di età non superiore a 26 anni) parte dei costi sostenuti per visite mediche specialistiche.

Non sono riconducibili alle visite mediche specialistiche gli esami diagnostici, i tickets sanitari e i piani terapeutici.

Il contributo, nella misura di seguito indicato, sarà erogato **una sola volta** e per uno solo tra i componenti il nucleo familiare **nell'arco dei 12 mesi dalla data fattura**.

La Cassa Edile rimborsa **il 50 % dell'importo fattura fino ad un massimo di:**

- **€ 200,00** per i lavoratori rientranti nella **1<sup>a</sup> fascia di ore**;
- **€ 300,00** per i lavoratori rientranti nella **2<sup>a</sup> fascia di ore**;
- **€ 400,00** per i lavoratori rientranti nella **3<sup>a</sup> fascia di ore di cui alle norme comuni**.

La domanda deve essere rimessa **entro 90 giorni dalla data della fattura**, allegando alla stessa:

- a) certificato medico di prescrizione;
- b) fattura originale quietanzata.

## **PRESTAZIONI PER DONATORI DI SANGUE E MIDOLLO OSSEO**

La Cassa Edile eroga un contributo di **Euro 70,00** per un numero complessivo di **4 (quattro) eventi nell'arco dell'anno solare** al lavoratore che, avendo i requisiti di cui alle norme comuni della 1<sup>a</sup> fascia di ore (1.300 di cui 700 registrate c/o L'Aquila), effettua **donazioni di sangue o di midollo osseo**.

La richiesta di contributo deve essere rimessa entro **90 giorni dalla data della donazione** allegando alla stessa la certificazione rilasciata dal Centro Trasfusionale autorizzato.